

ASSOCIAZIONE NEW DAY E.T.S.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una Associazione non riconosciuta denominata " Associazione NEW DAY E.T.S."

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Soveria Mannelli alla Via Gabriele Costanzo, N° 8

Articolo 3

L'Associazione è apartitica e svolge le attività di cui all' art. 5, lettere a), i), l), q) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, ossia:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Tali attività saranno svolte, in via prioritaria, ancorché non esclusiva, a favore di soggetti portatori di disagio psichico e handicap mentale e dei loro familiari;

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione, potrà svolgere qualunque attività che si considera integrativa e funzionale allo sviluppo dell'attività istituzionale, nei limiti e nelle forme di quanto previsto dall' art. 6 del Codice del Terzo Settore

Articolo 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione da parte dei soci, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - contributi degli aderenti, di altri soggetti privati (ivi comprese le donazioni e i lasciti testamentari), dello Stato, di organismi internazionali, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nonché dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, a meno che non si renda necessario ricostituire il fondo di dotazione e ripianare eventuali disavanzi di amministrazione generati da contingenze straordinarie o crisi settoriali, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 5

FONDATORI, SOCI, BENEMERITI E BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
2. Sono aderenti dell'Associazione:
 - i soci fondatori;
 - i soci ordinari
 - i soci onorari;
 - i soci benemeriti;
3. L'adesione all'Associazione comporta per i fondatori ed i soci ordinari il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; il versamento della quota sociale e le quote per il reintegro del fondo patrimoniale stabilite dall'Assemblea.
4. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono soci onorari dell'Associazione coloro che si sono distinti nel campo sociale per meriti anche non inerenti lo scopo sociale, e ai quali l'Associazione intende rendere omaggio.

7. Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
8. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Assemblea recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. L'Assemblea deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso, non è tenuta ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal giorno stesso in cui l'Assemblea riceva la notifica delle volontà di recesso.
10. In presenza di gravi motivi, fra cui la mancata partecipazione attiva alla vita sociale, ciascun socio può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - Il Presidente Onorario (eventuale).
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
 - Il Collegio dei Probiviri (eventuale)

Articolo 7 ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti i soci che hanno aderito all'Associazione.
2. L'assemblea si riunisce almeno due (2) volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa è altresì convocata dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci o da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. La convocazione dell'assemblea è fatta a cura del Consiglio Direttivo e va inoltrata a tutti gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. E' ammessa una sola delega. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. In prima convocazione debbono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione si delibera prescindendo dal numero dei partecipanti. Le delibere dell'Assemblea debbono essere verbalizzate a cura del consigliere segretario. I soci possono individuare delle date periodiche di convocazione automatica dell'Assemblea, per cui non è necessaria alcuna convocazione formale.

3. La convocazione dell' Assemblea può avvenire mediante affissione dell' avviso nei locali della sede sociale e con altro mezzo idoneo ad essere ricevuto da tutti i soci, almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta.
4. I compiti dell' Assemblea sono:
 - provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; le nomine hanno durata fino a revoca o dimissioni;
 - delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
 - approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.



Articolo 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da tre membri, compreso il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Si decade dall'incarico ricoperto per il mancato intervento a tre (3) sedute consecutive, senza giustificato motivo. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del direttivo si procederà alla sua sostituzione nella prima seduta dell'assemblea.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo, da parte del Presidente, può avvenire anche telefonicamente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono valide se non interviene almeno la metà dei membri che lo compongono. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
4. L'Assemblea può comunque disporre un compenso per eventuali incarichi aggiuntivi conferiti ai membri del Consiglio Direttivo in ordine alle rispettive competenze professionali; in tal caso tale compenso non può comunque eccedere la misura minima prevista dalle tariffe professionali dell'ordine di appartenenza o dai comuni prezzi di mercato in uso per i servizi straordinari richiesti.

Non può essere nominato membro del consiglio direttivo, né può essere conferitario di incarichi straordinari chi non è in regola con il versamento delle quote sociali nonché di ogni altra somma disposta dall'Assemblea dei soci.

Articolo 9 IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta,

l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e, successivamente, all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
5. Non può essere nominato presidente chi non è in regola con il versamento delle quote sociali nonché di ogni altra somma disposta dall'Assemblea dei soci.
6. L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 10 IL SEGRETARIO

1. Il segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 11 IL TESORIERE

1. Il tesoriere custodisce il patrimonio sociale, secondo le direttive impartitegli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Su deliberazione dell'Assemblea può essere delegato alla firma dei rapporti finanziari eventualmente in essere presso Istituti Finanziari, in qual caso assume la responsabilità in ordine a eventuali ammanchi o operazioni a rischio.

Articolo 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Qualora la dimensione sociale dell'Associazione, la volontà dei Soci o leggi speciali lo prevedano, l'Assemblea nomina il Revisore Unico dei Conti, o eventualmente, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, tra cui un presidente;
2. L'Organo di Revisione esercita il controllo contabile e amministrativo nei modi e nelle forme di cui al D. Lgs 39/2010, per le società a responsabilità limitata.

Articolo 13 IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

1. Qualora la dimensione sociale dell' Associazione, la volontà dei Soci o leggi speciali lo prevedano, l' Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, tra cui un presidente, scelti dall' Assemblea tra i soci ed eventualmente anche tra i non soci;
2. Il Collegio dei Probiviri esercita la vigilanza in ordine al rispetto delle clausole statutarie e interviene per derimere eventuali contrasti tra i soci e/o questioni che dovessero sorgere in ordine al corretto funzionamento dell' Associazione;

Articolo 14 LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 15 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura; fatto l' onere di pubblicazione eventualmente previsto dalla normativa emanata ed emananda in materia.

Articolo 16 UTILI DELL' ASSOCIAZIONE

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 SCIoglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al Codice del Terzo settore.

Articolo 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un mediatore, scelto di comune accordo dalle parti contendenti, o del Collegio dei Probiviri, se presente, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Articolo 18

LEGGE APPLICABILE

L' Associazione si riconduce alle norme alle norme contenute nel D. Lgs 117/2017 e sue modifiche e integrazione, nonché ai decreti ad esso collegati (Codice del Terzo Settore) e, in subordine in materia di Enti contenute nel libro I e nel libro V del Codice Civile

Aello Enzo

Dubois Valeria

Fazio Gaetano Lina

Stranges Eleonora

Caterine Fede

Rosa Maria

Albini Teresa Quintina

Gian Piquavell



CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un mediatore, scelto di comune accordo dalle parti contendenti, o del Collegio dei Probiviri, se presente, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Articolo 18

LEGGE APPLICABILE

L' Associazione si riconduce alle norme alle norme contenute nel D. Lgs 117/2017 e sue modifiche e integrazione, nonché ai decreti ad esso collegati (Codice del Terzo Settore) e, in subordine in materia di Enti contenute nel libro I e nel libro V del Codice Civile


Dante
Luisa
Antonio Luciani
Sante Olcheri
Elio Anton
Giovanni Maria
Caterina Zorob
Carlo Colomb
Mario Mancuso
Franco Ratti
Giovanni Adeline

ASSOCIAZIONE
NEW DAY ONLUS

Soveria Mannelli Via Gabriele Costanzo, N° 8



253
3
23 MAR 2021
ESENTE

4.117/2017

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo alle ore 18.30, in modalità telematica, attraverso il canale GOOGLE MEET, all'indirizzo telematico <https://meet.google.com/pvg-ichd-fqm>, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Adeguamento statuto alle norme del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Risultano connessi i soci: Gigliotti Maria, De Leo Daniela, Graziano Sonia, Zarola Caterina, Ottavia Paola, Rubbettino Francesca, Elia Antonio, Pignanelli Giovanni, Albisi Quintina Teresa, Fazio Gaetana Lina, Stranges Mafalda, Colombo Carla, Marasco Mario, Albertini Rossella, Scardamaglia Pietro, Lucchino Antonio, Fazio Caterina, Ciliberti Santa;

Introduce la sessione La Presidente Maria Gigliotti, che dopo aver fatto constatare la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei soci, attualmente iscritti sul libro soci, chiama a fungere da segretaria la socia Ottavia Paola che accetta di redigere il presente verbale.

La Presidente illustra la necessità di adeguare lo statuto dell'Associazione alle norme introdotte dal D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a cominciare dalla denominazione sociale, che deve contenere l'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore), anziché O.N.L.U.S.

Si passa alla disamina delle clausole statutarie, contenute nella bozza che la Presidente ha sottoposto ai soci in largo anticipo rispetto alla data fissata dall'Assemblea; in particolare l'art. 3, che dichiara le attività svolte dall'Associazione.

I soci esprimono il loro consenso, pertanto approvano all'unanimità il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente di curarne la registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa di settore.

Alle ore 19.30, non essendoci altro da deliberare l'Assemblea si chiude.

Il Segretario



Il Presidente

ASSOCIAZIONE
NEW DAY ONLUS
Maria Gigliotti

REGISTRATO A LANZAROTE
N. 253

3
ESENTE

23 MAR 2021

